

DOMANDE POLITECNICO DI MILANO - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 1 HR LEGAL ADVISOR - PROVA SCRITTA - BUSTA 1

- 1) **Quesito n. 1**
Gentili candidati e candidate,
prima di iniziare la prova, è fondamentale che prendiate visione delle seguenti istruzioni operative, pensate per guidarvi nella redazione dell'elaborato.
La prova consiste in quattro sezioni consecutive: ciascuna deve essere affrontata nell'ordine proposto e identificata chiaramente con la numerazione indicata (Sezione 1, Sezione 2, Sezione 3, Sezione 4). Vi raccomandiamo di sviluppare ogni sezione in sequenza, seguendo puntualmente le specifiche richieste contenute nel testo del quesito.
Per ciascuna parte, dedicate attenzione sia agli aspetti tecnici giuridici sia alle riflessioni personali e critiche richieste, valorizzando le vostre competenze normative, redazionali e interpretative. Al termine della prova, assicuratevi che tutte le sezioni siano complete, ben distinguibili e in linea con le indicazioni fornite, così da facilitare la valutazione e dare evidenza della vostra preparazione.
La chiarezza espositiva, la pertinenza delle argomentazioni e il rispetto della struttura sono elementi essenziali per il buon esito della prova.
- Quesito n. 1**
1. Il candidato/La candidata sintetizzi e commenti la sentenza del Consiglio di Stato sez. VII del 29/04/2024, n. 3855, illustrando con un linguaggio tecnico giuridico appropriato i principi enunciati e gli effetti della decisione.
2. Il candidato/La candidata sviluppi, inoltre, una riflessione critica personale sugli effetti che gli orientamenti ribaditi dalla sentenza producono sull'applicazione dei principi che regolano l'assunzione in servizio di candidati e candidate utilmente collocati/e nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici.
3. Il candidato/La candidata potrà altresì evidenziare eventuali criticità o profili problematici, suggerendo possibili soluzioni o indirizzi evolutivi.
4. Sulla base delle competenze distintive di ruolo, consistenti nella conoscenza delle norme in materia di gestione e reclutamento del personale, della capacità di redazione di atti amministrativi e della conoscenza dei regolamenti interni e delle fonti normative di riferimento, è richiesto, altresì, che la riflessione personale sia arricchita da eventuali proposte o spunti interpretativi innovativi, anche in relazione all'impatto pratico che la sentenza potrebbe avere sulle prassi applicative.



DEJURE

Banche dati editoriali

SENTENZA

Consiglio di Stato sez. VII - 29/04/2024, n. 3855

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3703 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Pi. Bo., Gi. Bu., An. Ca., Pa. Ca., Er. Ca., Da. Ca., Ma. Ca., Ca. D'A., Lu. De Ro., Sa. Fa., Em. Fe., Va. Fe., An. Fi., Pa. Fo., Gi. Fo., Pa. Ga., Pa. Ga., Al. Ga., An. Ia., Vi. Ge., Ga. Im., Sa. Gr., Da. La Lo., Al. La., Ra. La., Vi. Lo., Gi. Ma., An. Ma., Ar. Ma., Gi. Ma., Ma. Me., Da. Me., Do. Mo., An. Na., Gi. Or., An. Pa., Va. Pa., La. Ri., Ge. Ru., An. Ru., Eu. Sa., Ig. Sa., Ga. Sa., Lu. Se., Vi. Si., Um. So., Sa. Te., Ma. To., Co. Tu., Gi. Ur., Fr. Za., rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4388/2022

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l'avvocato Giovanni Maria Caruso e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gli appellanti sono idonei non vincitori del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito dall'Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 146687/2010, la cui graduatoria finale di merito è stata approvata con l'atto n. 173327.30-06-2021- U e poi rettificata con atto n. 198385.22-07- 2021.

Esponavano che mentre il concorso era ancora in fase di svolgimento, l'Agenzia delle Entrate aveva bandito, con atto del 21 gennaio 2019, un'altra procedura concorsuale per il reclutamento di centocinquanta dirigenti di seconda fascia i cui requisiti di partecipazione erano identici a quelli previsti dal bando del concorso del 2010, trattandosi di reclutare figure professionali del tutto analoghe da predisporre alle medesime mansioni. La pubblicazione del bando era stata preceduta da un preavviso di indizione, nel quale l'Agenzia delle Entrate aveva dato conto delle motivazioni per cui aveva deciso di bandire due concorsi per il reclutamento di complessivi 160 dirigenti (uno, quello di interesse in questa sede, per 150 dirigenti da destinare agli uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi; un altro, per 10 dirigenti, da destinare ai servizi catastali), invece di ribandire un concorso da 403 dirigenti risalente al 2014, già annullato in autotutela dall'Agenzia avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4-bis, comma 1, del d.l. n. 78 del 2015, ed oggetto del contenzioso definito con la sentenza del Tar Lazio, Sez. II-ter, n. 8890 del 16 agosto 2018. In particolare, l'Agenzia si soffermava sulle ragioni per cui aveva ritenuto di non doversi conformare alla predetta sentenza, che aveva statuito l'obbligo per l'Amministrazione di bandire, concludendolo entro il 31 dicembre 2018, un concorso per 403 dirigenti secondo le modalità previste dal richiamato art. 4-bis, comma 1, del d.l. n. 78, e cioè con esclusione della fase di valutazione dei titoli, mentre non faceva alcun riferimento al concorso del 2010 in fase di svolgimento, del quale si attendeva a breve la conclusione, visto che le prove orali stavano per essere avviate, come da avviso pubblicato appena un mese prima.

A seguito dell'approvazione della graduatoria del concorso del 2010, gli odierni appellanti hanno costituito un comitato, che riuniva gli idonei non vincitori, proponendosi lo scopo di ottenere lo scorrimento della graduatoria concorsuale. A tal fine, con pec del 9 agosto 2021 il comitato aveva inviato all'Agenzia delle Entrate una dettagliata istanza chiedendo sia l'annullamento e/o la revoca del concorso per 150 dirigenti bandito nel 2019, sia lo scorrimento della graduatoria del concorso appena terminato. Questa istanza, tuttavia, era rimasta inevasa. Gli odierni appellanti avevano proposto quindi ricorso, assistito da apposita istanza cautelare, per l'annullamento degli atti impugnati nonché per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza del 9 agosto 2021 e per la conseguente condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.

All'esito dell'udienza cautelare, il TAR adito si è pronunciato con l'ordinanza n. 6221 del 10 novembre 2021, ritendo che il ricorso non fosse assistito dal necessario *fumus*, "*considerato che [...] appare, da un lato irricevibile per tardività e dall'altro infondato, in*

considerazione del fatto che al momento del contestato bando non esisteva alcuna graduatoria approvata". Tale pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con l'ord. n. 627/2022, che ha ordinato al TAR Lazio di pronunciarsi sulla "questione centrale posta dal ricorso di primo grado, concernente la sussistenza, o meno, delle condizioni che, secondo la disciplina vigente, impongono l'utilizzo prioritario delle graduatorie degli idonei, in luogo dell'indizione e svolgimento del nuovo concorso".

All'esito del relativo giudizio di merito, il TAR Lazio, Sez. II-ter, con sentenza n. 4388/2022 del 12 aprile 2022, lo ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.

Appellata la sentenza, nel corso del giudizio gli appellanti, con motivi aggiunti notificati il 3 novembre 2022, hanno impugnato la nota del 5 settembre 2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato un'istanza di scorrimento della graduatoria e di accesso presentata dagli odierni ricorrenti.

Nelle more del giudizio, con le sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023 il Consiglio di Stato, sez. VII, ha confermato le pronunce del TAR per il Lazio, sez. II-ter, nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, che avevano disposto l'annullamento degli esiti della procedura a 175 posti di dirigente *"nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l'Amministrazione riterrà di adottare".*

L'Amministrazione ha sottolineato che a seguito di ciò era stata approvata una nuova graduatoria riformulata con atto del Direttore dell'Agenzia n. 5284 dell'11 gennaio 2024, con contestuale pubblicazione della graduatoria di merito e che alcuni degli appellanti, erano stati dichiarati vincitori e avevano assunto le funzioni con decorrenza 8 febbraio 2024.

L'Agenzia delle entrate, in relazione alla posizione dei suddetti ricorrenti, ha evidenziato che il giudizio poteva essere definito con sentenza di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., mentre i restanti ricorrenti, anche in seguito alla riformulazione della graduatoria in ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo, sebbene non fossero risultati tra i vincitori, figuravano nella nuova graduatoria di merito.

Gli appellanti hanno invece evidenziato che la nuova graduatoria non ha avuto alcun impatto sulla loro posizione, perché, la stragrande maggioranza di loro continuava a mantenere la qualifica di idoneo, senza alcuna soluzione di continuità e che anche coloro i quali erano diventati vincitori in sede di approvazione della nuova graduatoria,

conservavano l'interesse alla decisione del presente ricorso ai fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm.

All'udienza del 23 aprile 2024 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Devono essere preliminarmente dichiarati inammissibili i motivi aggiunti aventi ad oggetto l'impugnazione della nota del 5 settembre 2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato un'istanza di scorrimento della graduatoria e di accesso presentata dagli odierni ricorrenti.

Quest'ultimo atto defensionale è stato, infatti, proposto in violazione del disposto dell'art. 104 c.p.a. che consente solo la proposizione di motivi aggiunti propri attraverso i quali sono rilevati ulteriori vizi a sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti o degli atti già impugnati e non anche, come nella fattispecie la proposizione di motivi aggiunti impropri mediante i quali l'appellante propone nuove domande connesse a quelle già proposte (cfr. *ex plurimis*, Cons. St., Sez. V, 3 gennaio 2019, n. 69; CGA, 4 gennaio 2019, n. 4; si veda, anche, Cons. St., Sez. V, 7 febbraio 2024 n. 1263).

Ai sensi dell'art. 104, comma 3, del cod. proc. amm., in appello *"Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati"*. L'art. 104, comma 3, c.p.a., non è applicabile in questo caso avendo gli appellanti impugnato con motivi aggiunti una nota di risposta dell'Agenzia ad un'istanza di scorrimento della graduatoria e di accesso agli atti successiva alla sentenza di primo grado. Al riguardo va ribadito che *"il thema decidendum del giudizio di secondo grado è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti (salva la residua possibilità di proporre motivi aggiunti in appello, nell'eccezionale fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo 104), con la conseguenza che il giudizio svolto innanzi al TAR perimetra necessariamente il processo di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità di qualunque nuova domanda o eccezione"* (Cons. Stato Sez. II, sent., 21 dicembre 2022, n. 11159; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze 1° febbraio 2022, n. 678, e 31 gennaio 2022, n. 651).

Pertanto, come riconosciuto dagli stessi appellanti, avverso la suddetta nota e gli ulteriori atti acquisiti nell'esercizio del diritto di accesso è stato promosso autonomo ricorso innanzi al TAR Lazio (RG 13377/2022).

A fortiori inammissibili, per le stesse ragioni prima esposte, sono i motivi aggiunti passati per notifica e depositati il 19 aprile 2024, il che chiarisce, altresì, le ragioni per le quali il

Collegio non ritiene si ravvisino ragioni di tutela del contraddittorio - con riferimento alla parte pubblica e in relazione al rispetto dei termini processuali - tali da dovere disporre il differimento della trattazione della causa.

2. Con il primo motivo di appello gli appellanti evidenziano l'applicabilità dei principi affermati dall'Adunanza plenaria n. 14/11 anche in rapporto allo svolgimento delle prove concorsuali.

Lamentano che la sentenza impugnata aveva dichiarato infondato il primo motivo di ricorso in cui si lamentava la mancata applicazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria n. 14/2011.

3. Con il secondo motivo gli appellanti evidenziano gli effetti elusivi che deriverebbero da un approccio restrittivo ai principi affermati dall'adunanza plenaria n. 14/11 e sulle responsabilità connesse alla mancata approvazione della graduatoria.

Lamentano, sottolineando le peculiarità del caso, gli effetti paradossali che deriverebbero dall'approccio che vorrebbe limitare l'applicazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria n. 14/2011. Tale soluzione finirebbe per trascurare due aspetti fondamentali: il primo è che la graduatoria non c'era ancora perché l'Agenzia delle Entrate ha impiegato oltre dieci anni per portare a termine il concorso; il secondo è che, ove il ragionamento del TAR fosse "avallato", diventerebbe semplicissimo per le Amministrazioni eludere il principio del preferenziale scorrimento, bandendo nuovi concorsi prima che vengano conclusi i precedenti.

4. Con il terzo motivo deducono l'illegittimità di una integrazione processuale postuma della motivazione in rapporto a "particolari ragioni di opportunità".

Evidenziano che, sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio era stato dedotto che esisteva una motivazione assai dettagliata sulle ragioni che hanno indotto l'Agenzia a bandire il concorso impugnato, ma in tale motivazione non veniva spesa una sola parola sul perché le impellenti esigenze di reclutamento dell'Agenzia non avrebbero potuto essere soddisfatte attendendo l'esito del concorso bandito nel 2010 e scorrendo la relativa graduatoria.

5. Con il quarto motivo deducono la ricorrenza dell'identità dei profili professionali riguardanti i due concorsi.

6. Con il quinto motivo evidenziano l'irrelevanza delle modifiche riguardanti l'assetto organizzativo dell'Agenzia.

7. Con il sesto motivo ribadiscono l'irrelevanza del carattere tecnico o manageriale delle funzioni che dovranno assumere i vincitori del concorso a 150 posti.

8. Con il settimo motivo evidenziano la sostanziale omogeneità delle prove concorsuali e delle materie d'esame.

9. Con l'ottavo motivo lamentano l'impossibilità di ovviare alle carenze motivazionali con interventi sostitutivi del giudice.

10. Con il nono motivo lamentano l'illegittima sovrapposizione di due procedure volte al reclutamento di personale da preporre alle stesse funzioni e sull'esigenza (postuma) di ricambio graduale del personale dirigente

11. Con il decimo motivo deducono l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza volta allo scorrimento della graduatoria.

I motivi di appello non sono fondati.

11.1. L'ultrattività *ex lege* delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei. L'idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all'assunzione, atteso che l'amministrazione conserva un'ampia discrezionalità e ha una semplice facoltà, non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso, o, ancora, della soppressione del posto (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14; Cons. Stato, V, 31 marzo 2016, n. 1272; Cons. St. 7643/2023)

L'opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato Sez. VI., 22/05/2017, n. 2376).

La preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto alla indizione di un nuovo concorso recede, infatti, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario.

In particolare, come ricordato nella sentenza gravata, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che la disciplina in materia di scorrimento non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico.

In tali circostanze l'Amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute

dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale.

Nella specie, peraltro, quando è stato bandito il concorso la graduatoria non era stata ancora approvata in conseguenza del contenzioso che ha accompagnato quel concorso che è stato al centro di una lunga vicenda processuale conclusa nel 2015; solo in quel momento l'Agenzia ha potuto riavviare la procedura concorsuale con la preliminare selezione e il controllo delle domande in formato cartaceo e dei titoli prodotti.

Né può fondatamente sostenersi che l'Amministrazione prima di pubblicare un nuovo bando debba attendere la pubblicazione della graduatoria del concorso precedente in quanto questo comporterebbe l'introduzione di un limite alla funzione organizzativa non previsto dalla legge.

11.2. Ferma la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.

Nel motivare l'opzione preferita, l'Amministrazione deve tenere in rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

La medesima decisione dell'Adunanza Plenaria richiamata ha posto in rilievo che sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione.

In particolare Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4873 del 16 maggio 2023 ha specificato che: *"La stessa Adunanza Plenaria si preoccupa di precisare che "la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione"; tra questi "può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione"; o anche la valutazione del "contenuto dello specifico profilo*

professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria".

11.3. Nel caso in esame il Collegio rileva che, al di là dei casi di possibile deroga al principio del *favor* per lo scorrimento delle graduatorie, la soluzione della sentenza di primo grado che ha escluso l'obbligo di scorrimento della graduatoria è condivisibile.

Il TAR ha rilevato che il bando, come evidenziato nella delibera di avvio del 2 novembre 2018, *"tiene conto della riduzione del numero delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, disposta con gli atti del Direttore dell'Agenzia n. 186053 e n. 186067 del 7 agosto 2018 e n. 187175 del successivo 8 agosto"* e mira ad attuare i criteri di reclutamento di cui all'art. 1, comma 93, della l. n. 205 del 2017, norma sopravvenuta rispetto alla data di redazione della precedente procedura selettiva, con l'obiettivo di selezionare in maniera più rigorosa le figure dirigenziali richieste.

Inoltre, il bando 2010 era un concorso per titoli e colloquio mentre il nuovo bando era articolato su due prove scritte (una delle quali espressamente finalizzata alla verifica della capacità organizzative e gestionali del concorrente a mezzo della proposizione di quesiti pratici) e una prova orale, anche essa orientata, oltre che alla valutazione delle competenze giuridico-economiche, alla verifica delle capacità cognitive e delle competenze manageriali dei candidati, da analizzarsi a mezzo di quesiti riguardanti *"a) dinamiche della compliance fiscale, analisi delle strategie volte a favorirla; b) i diversi aspetti della relazione con i contribuenti nell'attività di servizio e assistenza e nell'attività di controllo; c) metodologie di controllo relative alle diverse tipologie di contribuenti; d) valutazione della performance organizzativa e della performance individuale; e) fattori che favoriscono e fattori che deprimono la motivazione al lavoro"*.

11.4. Come correttamente evidenziato dal TAR la disciplina concorsuale vigente a fine anno 2010, epoca di indizione del bando a 175 posti, è stata superata dalle modifiche normative intervenute successivamente previste dalla Legge n. 205 del 2017.

Da un raffronto tra i bandi dei due concorsi si notano evidenti differenze riguardo alle modalità di reclutamento. Il concorso per 175 dirigenti ha previsto lo svolgimento di una selezione con un'unica prova orale articolata in due fasi. Il concorso per 150 dirigenti, invece, ha previsto diverse modalità di selezione. Nello specifico, l'art. 9 del bando a 150 dirigenti prevede una prova scritta, a contenuto tecnico-pratico, che si articola in due fasi: a) la prima consiste in tre quesiti a risposta aperta, che il candidato ha facoltà di scegliere tra quelli formulati in sede di esame, su argomenti di carattere anche interdisciplinare, attinenti alle seguenti materie: - diritto tributario e scienza delle finanze; - diritto amministrativo; - diritto civile e commerciale; - elementi di diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; - elementi di economia aziendale; - elementi di diritto penale; - pianificazione, organizzazione e sistemi di controllo; - ordinamento e attribuzioni

dell'Agenzia delle Entrate.; b) la seconda fase consiste nella prospettazione di un caso pratico di lavoro riguardante situazioni problematiche di tipo organizzativo e gestionale, ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. Il bando prevede, inoltre, il superamento di una prova orale che consiste in un colloquio volto ad approfondire la verifica delle capacità cognitive e delle competenze manageriali dei candidati.

Anche con riferimento alle materie oggetto delle prove si nota una significativa differenza tra i due concorsi: ad esempio, nel bando per 150 dirigenti, oltre alle materie già previste per quello a 175 dirigenti, vengono richieste ulteriori specifiche conoscenze sul diritto unionale, diritto penale, diritto civile e commerciale.

Il bando di concorso impugnato dai ricorrenti è stato evidentemente pensato per selezionare profili professionali peculiari e specializzati da inserire, attraverso una selezione teorico pratica multidisciplinare, in un quadro istituzionale profondamente mutato rispetto a quello esistente nel 2010 (si pensi solo all'ampliamento delle competenze dell'Agenzia delle Entrate in seguito all'incorporazione dell'Agenzia del Territorio avvenuta nel 2012).

11.5. La motivazione nell'atto di indizione delle selezioni a 150 posti è indicata nella nota del Direttore dell'Agenzia prot. n. 289087 del 2 novembre 2018 recante *"avvio di concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate"*, nella quale sono evidenziate le scelte compiute dall'Agenzia nella gestione delle procedure di assunzione dei dirigenti.

Da ultimo occorre evidenziare, per principio pacifico nella giurisprudenza, che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, *"non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto. Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere"* (cfr. *ex multis*, Cons. di Stato, Sez. IV, sent., 4 novembre 2020, n. 6809; Cons. di Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1141).

L'appello deve essere, pertanto, respinto, potendosi, in ultimo, formulare una considerazione: proprio il peculiare andamento del concorso cui hanno partecipato gli appellanti (è noto che, a seguito delle sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023 ed in ottemperanza a queste si è aperta una nuova "fase valutativa" della predetta procedura concorsuale, e che questa ha a propria volta determinato l'impugnazione degli atti di recente adottati sia innanzi al Tar che, in seno a contenziosi pendenti, innanzi a questo Consiglio di Stato) costituisce plastica riprova della non condivisibilità delle critiche di parte

appellante; invero a seguire sino alle estreme conseguenze queste ultime, all'Amministrazione sarebbe stato de facto impedito di procedere a garantirsi la provvista di personale sino alla completa definizione di quella procedura, che, però, ancora non era stata definitivamente conclusa seppur dopo un arco temporale decennale, il che, è evidente, costituirebbe conseguenza certamente implausibile .

In considerazione della peculiarità della vicenda trattata e del lungo contenzioso che ha caratterizzato la procedura concorsuale, sussistono i motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APR. 2024.

DOMANDE POLITECNICO DI MILANO - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 1 HR LEGAL ADVISOR - PROVA SCRITTA - BUSTA 2

- 1) **Quesito n. 2**
Gentili candidati e candidate,
prima di iniziare la prova, è fondamentale che prendiate visione delle seguenti istruzioni operative, pensate per guidarvi nella redazione dell'elaborato.
La prova consiste in quattro sezioni consecutive: ciascuna deve essere affrontata nell'ordine proposto e identificata chiaramente con la numerazione indicata (Sezione 1, Sezione 2, Sezione 3, Sezione 4). Vi raccomandiamo di sviluppare ogni sezione in sequenza, seguendo puntualmente le specifiche richieste contenute nel testo del quesito.
Per ciascuna parte, dedicate attenzione sia agli aspetti tecnici giuridici sia alle riflessioni personali e critiche richieste, valorizzando le vostre competenze normative, redazionali e interpretative. Al termine della prova, assicuratevi che tutte le sezioni siano complete, ben distinguibili e in linea con le indicazioni fornite, così da facilitare la valutazione e dare evidenza della vostra preparazione.
La chiarezza espositiva, la pertinenza delle argomentazioni e il rispetto della struttura sono elementi essenziali per il buon esito della prova.
- Quesito n. 2**
1. Il candidato/La candidata sintetizzi e commenti la sentenza del T.A.R. Lazio sez. IV - Roma, 31/01/2025, n. 2102, illustrando con un linguaggio tecnico giuridico appropriato i principi enunciati e gli effetti della decisione.
2. Il candidato/La candidata sviluppi, inoltre, una riflessione critica personale sugli effetti che gli orientamenti ribaditi dalla sentenza producono sull'applicazione dei principi che regolano l'elaborazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici.
3. Il candidato/La candidata potrà altresì evidenziare eventuali criticità o profili problematici, suggerendo possibili soluzioni o indirizzi evolutivi.
4. Sulla base delle competenze distintive di ruolo, consistenti nella conoscenza delle norme in materia di gestione e reclutamento del personale, della capacità di redazione di atti amministrativi e della conoscenza dei regolamenti interni e delle fonti normative di riferimento, è richiesto, altresì, che la riflessione personale sia arricchita da eventuali proposte o spunti interpretativi innovativi, anche in relazione all'impatto pratico che la sentenza potrebbe avere sulle prassi applicative.



DEJURE

Banche dati editoriali

SENTENZA

T.A.R. Lazio sez. IV - Roma, 31/01/2025, n. 2102

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8454 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lo. Ca., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Maria Arlini e Laura Cefalo con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, alla via G. Nicotera n. 29 e domicilio digitale come Pec da Registro di Giustizia;;

contro

Formez P.A., Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Della Porta Fulvio, Francesca Merolla, Roberta Bottone, Giulia Girometti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a. della graduatoria di merito dei candidati vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", pubblicata il 14/6/2024 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna ricorrente non risulta inclusa per il Distretto Corte di Appello di Roma in conseguenza dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;

b. dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della P.A. in data 15/6/2024 con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei

vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna ricorrente non risulta inclusa per la Corte di Appello di Roma in conseguenza dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;

c. del provvedimento del D.G. Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, prot. m_dg.DOG. 17/06/2024.(Omissis). ID del 17/6/2024, con cui è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

d. dell'avviso del 19/6/2024 recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

e. del Provvedimento del D.G. Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. m_dg.DOG. 27/06/2024.(Omissis) del 27/6/2024, con cui si dispone lo scorrimento della graduatoria degli idonei, nella parte in cui, con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Roma, non include l'odierna ricorrente;

f. del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto di Corte di Appello di Roma;

g. degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per distretti di Corte di Appello, nella parte in cui la p.a. non ha indicato le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;

h. dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte di Appello di Roma, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

i. del bando di concorso del 5/4/2024, per quanto di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

l.dei verbali e/o provvedimenti, di estremi allo stato non noti, con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riferimento alla mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico dichiarata dall'odierna ricorrente;

m. di ogni ulteriore atto presupposto, precedente, susseguente o comunque connesso potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente.

nonché per l'accertamento dell'interesse dell'odierna ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Roma;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., tramite l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte della ricorrente e/o ogni altra misura idonea a soddisfare la pretesa della ricorrente, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il distretto della Corte di Appello di Roma;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- a. della graduatoria di merito dei candidati vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", pubblicata il 14/6/2024 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna ricorrente non risulta inclusa per il Distretto Corte di Appello di Roma in conseguenza dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- b. dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della P.A. in data 15/6/2024 con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna ricorrente non risulta inclusa per la Corte di Appello di Roma in conseguenza dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- c. del provvedimento del D.G. Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, prot. m_dg.DOG. 17/06/2024.(Omissis).ID del 17/6/2024, con cui è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- d. dell'avviso del 19/6/2024 recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- e. del provvedimento del D.G. Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. m_dg.DOG. 27/06/2024.(Omissis) del 27/6/2024, con cui si dispone lo scorrimento della graduatoria degli idonei, nella parte in cui, con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Roma, non include l'odierna ricorrente;
- f. del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto di Corte di Appello di Roma;
- g. dell'elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per distretti di Corte di Appello, nella parte in cui la p.a. non ha indicato le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- h. dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte di Appello di Roma, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- i. del Bando di concorso del 5/4/2024, per quanto di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- l. dei verbali e/o provvedimenti, di estremi allo stato non noti, con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riferimento alla mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico dichiarata dall'odierna ricorrente;
- m. di ogni ulteriore atto presupposto, precedente, susseguente o comunque connesso potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- nonché per l'accertamento dell'interesse dell'odierna ricorrente ad

essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Roma;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., tramite l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte della ricorrente e/o ogni altra misura idonea a soddisfare la pretesa della ricorrente, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il distretto della Corte di Appello di Roma,

nonché per l'annullamento

- della graduatoria rettificata del Distretto di Corte di Appello di Roma;

- del riesame Formez del 10.10.2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Formez P.A., del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam, della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che con il ricorso all'esame del Collegio parte ricorrente si duole della valutazione dei propri titoli nell'ambito del concorso in epigrafe, lamentando, in particolare:

- l'omessa attribuzione dei due punti aggiuntivi previsti dall'articolo 6 comma 3 lettera b) del bando di concorso per il proprio titolo di laurea (laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza) illegittima, in tesi, perché il ridetto titolo, ancorché speso per l'accesso, in quanto di secondo livello rispetto alla laurea triennale, pure utile ai fini dell'accesso, le avrebbe dovuto assicurare la maggiorazione del punteggio come prevista per i titoli accademici "ulteriori" rispetto a quelli utilizzati ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva;

- l'omessa acquisizione d'ufficio, ex art. 43 D.P.R. n. 445/2000, dell'informazione concernente il possesso, da parte della ricorrente, della laurea in Giurisprudenza a ciclo unico ai fini dell'attribuzione del punteggio nei termini di cui al punto precedente;

- l'omessa attribuzione dei tre punti previsti per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense pure dichiarata in domanda;

Premesso altresì che, con il medesimo gravame, la parte ricorrente si duole anche della mancata pubblicazione della graduatoria di merito con tutti gli idonei sul Portale inPA

nonché della mancata pubblicazione del proprio punteggio finale e della omessa indicazione nella graduatoria dei vincitori, siccome pubblicata, della presenza di ragioni di preferenza e/o riserva dei candidati;

Premesso altresì che:

- si sono costituite le Amministrazioni resistenti opponendosi all'accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
- in esito alla Camera di Consiglio del 29 agosto 2024, con ordinanza n. 3883 del 3 settembre 2024 è stata accolta *in parte qua* la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente e ordinato all'Amministrazione *"di rinnovare la valutazione dei titoli della parte ricorrente ai fini della addizione al punteggio già attribuitole di quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con ogni conseguenziale adempimento in relazione all'aggiornamento della posizione in graduatoria della stessa e di disporre l'incombente istruttorio di cui al capo precedente"*;
- con motivi aggiunti notificati in data 22 ottobre 2024 la parte ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti in epigrafe indicati, ed in particolare la graduatoria di merito dei vincitori e gli atti concorsuali conseguenti, ribadendo le censure già mosse nel ricorso introduttivo;
- in esito alla camera di consiglio del 19 novembre 2024, fissata per la discussione della istanza ex art. 59 c.p.a. formulata per la omessa esecuzione della ordinanza cautelare di cui innanzi, con ordinanza n. 5269 del 21 novembre 2024 è stato *"ribadito l'obbligo di eseguire la richiamata ordinanza n. 3883 del 3 settembre 2024 entro il termine di sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riservandosi il Collegio la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente mancata esecuzione del provvedimento giudiziale"*;
- con istanza del 29 novembre 2024 la parte ricorrente, attesa la perseverante inerzia della Pubblica Amministrazione, ha chiesto nominarsi il commissario *ad acta*;
- all'udienza pubblica del 17 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione;

Rilevato che l'istanza di nomina del commissario *ad acta* possa intendersi assorbita dalla presente decisione di merito;

Ritenuto, preliminarmente, che, in continuità con precedente di questa Sezione dal quale non v'è motivo di discostarsi, debba essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto del tutto estraneo all'*iter* concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente, da un lato, la Commissione Ripam e Fornez P.A., cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, dall'altro, il Ministero

della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio (Tar Lazio Roma sez. IV *ter*, 12 luglio 2024 n. 14187);

Ritenuto che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, sia fondato in *parte qua* e vada, pertanto, parzialmente accolto;

Ritenuto, infatti, che, come già concluso in sede cautelare:

- sia infondata la pretesa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi per il possesso del titolo di laurea di secondo livello dalla stessa posseduto ed utilizzato per l'accesso al concorso non essendo ammissibile che il titolo in questione, come detto dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso, possa considerarsi anche alla stregua di un titolo "ulteriore" valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale disciplinato dall'articolo 6 comma 3 lettera b) del bando, né risultando che la parte ricorrente abbia dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea;

- sia infondata la censura l'omessa acquisizione d'ufficio, ex art. 43 D.P.R. 445/2000, l'informazione concernente il possesso, da parte della ricorrente, della laurea in Giurisprudenza a ciclo unico avendo, per quanto al punto precedente l'Amministrazione invece valutato correttamente il titolo di laurea dichiarato in domanda dalla ricorrente anche in assenza di acquisizione dello stesso;

- sia infondata, altresì, la censura relativa all'omessa pubblicazione della graduatoria di merito con tutti gli idonei sul Portale inPA nonché della mancata pubblicazione del proprio punteggio finale e della omessa indicazione nella graduatoria dei vincitori, siccome pubblicata, della presenza di ragioni di preferenza e/o riserva dei candidati, in quanto la modalità di pubblicazione prescelta dall'Amministrazione resistente risulta comunque conforme alla lettera dell'articolo 19 del D.lgs n. 33/2013, a norma del quale l'obbligo di pubblicazione riguarda le graduatorie finali, nelle quali vanno indicati il solo nome ed il cognome del concorrente (Delibera Anac n. 525/2023) e si estende anche agli idonei non vincitori solo in sede di aggiornamento per effetto di eventuale scorrimento;

Ritenuto, invece, che sia fondata la doglianza afferente l'omessa attribuzione del punteggio previsto per l'abilitazione alla professione forense, ancorché non correttamente dichiarata in domanda siccome portata nel ricorso introduttivo e ribadita nei motivi aggiunti. Tanto in conformità a quanto già concluso, in fattispecie analoga, da questa sezione con decisione dalla quale non v'è motivo di discostarsi (sentenza n. 23521 del 27 dicembre 2024) e la cui parte motiva sul punto si richiama integralmente;

Ritenuto, in conclusione, per quanto innanzi, di dover accogliere il ricorso con esclusivo riguardo alla doglianza di cui all'omessa attribuzione del punteggio previsto per il possesso dell'abilitazione alla professione forense e, conseguentemente, di dover accogliere, *in parte qua*, in relazione allo stesso motivo di censura ribadito *sub* 6, anche i motivi aggiunti,

con conseguente obbligo per le parti resistenti, per quanto di competenza, di rivalutare la posizione della ricorrente, tenendo conto del titolo di abilitazione professionale indicato nella domanda partecipazione, con ogni conseguente determinazione sull'esito della procedura concorsuale e con salvezza delle verifiche in punto di veridicità di quanto dichiarato dalla candidata;

Ritenuto, infine, quanto alla statuizione sulle spese di lite, di dover porre le stesse a carico della parte resistente siccome soccombente, fatta eccezione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidandole come in dispositivo;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato dai motivi aggiunti:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso ed i motivi aggiunti;
- condanna le Amministrazioni resistenti, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in solido fra loro, alla refusione delle spese di giudizio, in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato;
- compensa le spese fra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 GEN. 2025.

DOMANDE POLITECNICO DI MILANO - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 1 HR LEGAL ADVISOR - PROVA SCRITTA - BUSTA 3

- 1) **Quesito n. 3**
Gentili candidati e candidate,
prima di iniziare la prova, è fondamentale che prendiate visione delle seguenti istruzioni operative, pensate per guidarvi nella redazione dell'elaborato.
La prova consiste in quattro sezioni consecutive: ciascuna deve essere affrontata nell'ordine proposto e identificata chiaramente con la numerazione indicata (Sezione 1, Sezione 2, Sezione 3, Sezione 4). Vi raccomandiamo di sviluppare ogni sezione in sequenza, seguendo puntualmente le specifiche richieste contenute nel testo del quesito.
Per ciascuna parte, dedicate attenzione sia agli aspetti tecnici giuridici sia alle riflessioni personali e critiche richieste, valorizzando le vostre competenze normative, redazionali e interpretative. Al termine della prova, assicuratevi che tutte le sezioni siano complete, ben distinguibili e in linea con le indicazioni fornite, così da facilitare la valutazione e dare evidenza della vostra preparazione.
La chiarezza espositiva, la pertinenza delle argomentazioni e il rispetto della struttura sono elementi essenziali per il buon esito della prova.
- Quesito n. 3**
1. Il candidato/La candidata sintetizzi e commenti la sentenza del T.A.R. Campania sez. IV - Napoli, 12/12/2024, n. 7021, illustrando con un linguaggio tecnico giuridico appropriato i principi enunciati e gli effetti della decisione.
2. Il candidato/la candidata sviluppi, inoltre, una riflessione critica personale sugli effetti che gli orientamenti ribaditi dalla sentenza producono sull'applicazione dei principi che regolano lo svolgimento dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego.
3. Il candidato/la candidata potrà altresì evidenziare eventuali criticità o profili problematici, suggerendo possibili soluzioni o indirizzi evolutivi.
4. Sulla base delle competenze distintive di ruolo, consistenti nella conoscenza delle norme in materia di gestione e reclutamento del personale, della capacità di redazione di atti amministrativi e della conoscenza dei regolamenti interni e delle fonti normative di riferimento, è richiesto, altresì, che la riflessione personale sia arricchita da eventuali proposte o spunti interpretativi innovativi, anche in relazione all'impatto pratico che la sentenza potrebbe avere sulle prassi applicative.



DEJURE

Banche dati editoriali

SENTENZA

T.A.R. Campania sez. IV - Napoli, 12/12/2024, n. 7021

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5421 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Centore, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

- OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione:

- Della graduatoria concorsuale per la classe di concorso A022
"Italiano, Storia, Geografia" per la Regione Campania approvata con
-OMISSIS-;

- Della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022
"Italiano, Storia, Geografia" per la Regione Campania approvata con
-OMISSIS-;

- Dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del merito - Ufficio
Scolastico per la Campania -OMISSIS-, se ed in quanto lesivo;

- Della valutazione dei titoli operata nel corso del procedimento di
concorso in relazione alla posizione della ricorrente (allegato 10),
nella parte in cui omette di valutare il certificato di Lingua
inglese per il livello C2;

- Del punteggio finale assegnato alla ricorrente di punti 208,25;

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quelli
impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli
interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO

Premesso, in sintesi, che la ricorrente sostanzialmente impugna il verbale di valutazione dei titoli operata nel corso del procedimento concorsuale per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia", in relazione alla posizione della ricorrente medesima (allegato 10), nella parte in cui omette di valutare il certificato di Lingua inglese per il livello C2 e conseguentemente non le assegna il relativo punteggio aggiuntivo di 5 punti, gravando altresì la determinazione di attribuzione del punteggio finale assegnatole (punti 208,25), oltre che gli atti di approvazione della relativa graduatoria indicati in epigrafe;

Rilevato che, tuttavia, la candidata, in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa, ha omesso di dichiarare il possesso del titolo in questione;

Ritenuto che siffatta omissione configga con il principio di autoresponsabilità che ispira le procedure concorsuali e che importa il disimpegno da parte di ciascun candidato, di un'attività che si sostanzia nella scrupolosa compilazione della domanda di partecipazione, ivi dovendo egli indicare non solo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione al concorso, ma altresì tutti i titoli preferenziali posseduti, atti a consentirgli di conseguire un punteggio c.d. premiale; attività che, in ultima analisi si risolve in un automatico, indiretto onere di collaborazione con la pubblica amministrazione che indice ed espleta il concorso (in persona degli organi straordinari da essa nominati per l'espletamento della procedura, quali in specie la commissione giudicatrice);

Considerato, parallelamente, che l'aver disatteso siffatto canone, infrangendo altresì l'onere di leale collaborazione con l'amministrazione, da predicarsi anche a carico del privato, non ha consentito all'autorità concorsuale di valutare al meglio il profilo di merito della candidata, con la conseguente sua corretta collocazione nella graduatoria;

Ritenuto, con il conforto di costante giurisprudenza, anche d'appello, che alla violazione del principio di autoresponsabilità, tradottosi nel caso di specie nell'omessa dichiarazione del

possesso del titolo afferente al corso di Lingua Inglese, non può sopperirsi con l'attivazione dell'istituto del c.d. soccorso istruttorio, invocato dalla deducente, il quale si tradurrebbe nella violazione della *par condicio* rispetto agli altri candidati che hanno, invece, debitamente dichiarato tutti i titoli posseduti; ulteriormente, verrebbe vulnerato anche il divieto di aggravamento del procedimento, sancito all'art. 1, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241 ed ivi annoverato tra i principi fondamentali dell'attività amministrativa, nonché quello, che del primo costituisce specifico corollario, di speditezza nella definizione delle procedure concorsuali;

Segnalato, quanto al principio di autoresponsabilità e all'impossibilità di esercizio del soccorso istruttorio, che il giudice d'appello si è espresso anche di recente in tal senso, statuendo che *"Nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso"* (Consiglio di Stato, Sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334), enunciando tale esegesi anche con specifico riguardo alla omessa indicazione di un titolo, omissione individuata come limite all'esercizio del soccorso istruttorio: *"Il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare la par condicio, nonché la massima accelerazione possibile nelle procedure; in forza di tale principio ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati. Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio"* (Consiglio di Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951);

Segnalato che anche la giurisprudenza di prime cure è costante nei sensi delineati (T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sez. I, 3 agosto 2023, n. 413; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 19 giugno 2023, n. 912; (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 3 maggio 2023, n. 7565);

Richiamato al riguardo lo specifico recente precedente della Sezione, che in un caso di omessa allegazione da parte di una candidata del voto di laurea, dal quale scaturiva

l'assegnazione di un punteggio premiale, ritenendo che siffatta omessa allegazione vada assimilata all'omessa indicazione del possesso di un titolo, ha enunciato il principio, secondo cui: *"L'Amministrazione, nella sua espressione costituita dall'organo costituito dalla commissione giudicatrice, ha dunque correttamente operato, in quanto il preteso soccorso istruttorio/rettifica, si sarebbe tradotto, come dianzi argomentato:*

- 1. in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dalla candidata in sede di compilazione della domanda di partecipazione;*
- 2. in un'inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati;*
- 3. in un non consentito aggravamento del procedimento, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sancito all'art. 1, co. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241." (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1582);*

Ritenuto conseguentemente, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, che il ricorso si profila manifestamente infondato e come tale suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., previo rituale avviso dato alle parti in camera di consiglio come da verbale;

Valutato che le spese di lite possano essere compensate, in virtù della natura dell'interesse azionato dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 DIC. 2024.